

Legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

**Disciplina organica dei lavori pubblici.**

**Art. 50 bis**

*(Delegazione amministrativa interorganica)(1)*

1. Ai sensi dell' articolo 15, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), l'Amministrazione regionale può realizzare o gestire opere pubbliche tramite le proprie società strumentali il cui oggetto sociale comprenda tali opere pubbliche.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 24, lettera b), L. R. 27/2012